

anno 8 numero 3 maggio giugno 2018

ISSN 2239-8015

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio  
e beni pubblici*

notiziario bimestrale  
di giurisprudenza

EXEO<sup>3</sup>edizioni

professionisti  
pubblica amministrazione

# PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio e beni pubblici*

**notiziario bimestrale  
di giurisprudenza**

**anno 8 numero 3  
maggio giugno 2018**





[info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica [www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it). Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza nel suo testo originale.

Numero finito di elaborare il giorno 13 luglio 2018 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | ISSN 2239-8015 | Prezzo: € 20,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 324 | codice: PAT45 | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito [www.exeo.it](http://www.exeo.it). | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it).



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.territorio.it](http://www.territorio.it) - [www.exeo.it](http://www.exeo.it)

invece un presupposto necessario per ottenere assensi di carattere edilizio, ragione per la quale i profili attinenti a questi ultimi non hanno alcuna interferenza con la prioritaria questione della legittima occupazione del demanio.

Estratto: «11. In particolare, diversamente da quanto sostiene la G., la questione concernente le istanze di condono delle opere realizzate sull'area demaniale, su cui il Comune non si è pronunciato, non ha alcuna rilevanza nella presente vicenda relativa allo sgombero dell'area demaniale. Infatti, ai fini di quest'ultimo rileva in via esclusiva l'esistenza di un valido titolo concessorio per l'uso dell'area medesima. L'esistenza di una concessione costituisce quindi un presupposto necessario per ottenere assensi di carattere edilizio, ragione per la quale i profili attinenti a questi ultimi non hanno alcuna interferenza con la prioritaria questione della legittima occupazione del demanio.»

\*\*\*

## È LEGITTIMO DENEGARE LA CONCESSIONE PER TUTELARE IL TRASPORTO PUBBLICO MA SOLO PER LE AREE A CIÒ DESTINATE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.619 del 29/01/2018  
Relatore: Vincenzo Lopilato - Presidente: Sergio Santoro

PROCEDURA → CONFERENZA DI SERVIZI → POSIZIONI PREVALENTI

Sintesi: Il sistema delle conferenze presuppone che, per fini di semplificazione, i diversi atti di assenso confluiscono nell'ambito di un'unica sede di sintesi con decisione assunta secondo la regola della prevalenza.

Estratto: «In ogni caso, anche a prescindere da quanto appena esposto, l'appellante ritiene che se fosse stata convocata la conferenza di servizi, avrebbe avuto valenza vincolante il parere del Comune. Anche con questa affermazione nulla si deduce in ordine al rapporto tra tale parere e i diversi atti di competenza delle altre Autorità, soprattutto in ordine alle ragioni per le quali il parere comunale favorevole (a prescindere dal suo effettivo contenuto) inserito nell'ambito del modulo della conferenza, dovrebbe avere valenza certa prevalente rispetto agli atti di dissenso manifestati dalle altre amministrazioni (artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990). In altri termini, il sistema delle conferenze presuppone che, per fini di semplificazione, i diversi atti di assenso confluiscono nell'ambito di un'unica sede di sintesi con decisione assunta secondo la regola della prevalenza. Nella specie, l'appellante evoca, quale atto a "favore" della propria posizione, soltanto il parere del Comune ma non si comprende per quale motivo esso dovrebbe "prevalere" rispetto alle altre determinazioni negative. In altri termini, l'appellante, anche a volere ritenere sussistenti i presupposti per la convocazione della conferenza di servizi, non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare come la violazione di questa regola procedimentale abbia inciso negativamente sull'esito finale della determinazione concretamente assunta.»

PROCEDURA → CONFERENZA DI SERVIZI → DISSENSO

Sintesi: Non è necessario tenere conto in modo puntuale di tutti i punti di vista espressi in conferenza di servizi quando la ragione ostativa (costituita nella specie dalle “interferenze” con altre attività che si svolgono nella stessa area demaniale) risulti avere valenza assorbente.

Estratto: «3.- Con i motivi, riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., si assume l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione in quanto gli stessi non avrebbero considerato in modo adeguato le valutazioni positive espresse dal Comune e ciò avrebbe determinato la nullità dell’atto per difetto di un elemento essenziale. I motivi non sono fondati. Dal contenuto degli atti impugnati, riportato nella parte in fatto, risulta una adeguata motivazione che spiega le ragioni dei dinieghi. Non è necessario tenere conto in modo puntuale di tutti i punti di vista espressi quando, come nella specie, la ragione ostativa, costituita dalle “interferenze” con altre attività che si svolgono nella stessa area, risultano avere valenza assorbente.»

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → PROCEDURA DI AFFIDAMENTO → LIMITAZIONE QUANTITATIVA

Sintesi: Il diniego di concessione demaniale motivato con riferimento alla necessità di impedire interferenze con l’attività di servizio pubblico di trasporto è legittimo limitatamente alle aree in cui si svolgono tali attività: denegare la concessione anche con riguardo ad altre aree è invece illegittimo.

Estratto: «Alla luce di quanto accertato dal verificatore, risulta che N. svolge, sulla base di concessione regionale, attività di servizio pubblico di trasporto e l’unico diniego legittimo, per interferenza con tale attività, è quello che ha ad oggetto l’area A.2. e non anche le altre aree cui si riferiscono le istanze di concessione. Ne consegue che i dinieghi sono legittimi nella misura in cui essi si riferiscono a tali aree e non anche alle altre. Per quanto attiene all’atto di diffida, la contestazione dell’appellante non ha riguardato solo la questione relativa all’utilizzo dello “scivolo pubblico” per l’imbarco e lo sbarco dei clienti dell’appellante stessa ma in generale la circostanza che esso da per presupposto che vi sia un’area di esclusiva spettanza di N.. Alla luce degli accertamenti svolti deve pertanto ritenersi, anche in relazione a tale atto, che la diffida può continuare ad avere effetto soltanto in relazione all’area per la quale il verificatore ha accertato la sussistenza di una possibile “interferenza”.»

\*\*\*

## LA SDEMANIALIZZAZIONE TACITA DEI BENI SOGGETTI AD USO CIVICO PUÒ VERIFICARSI SE ACCOMPAGNATA DA FATTI CONCLUDENTI CHE DIMOSTRINO LA RINUNCIA ALL'USO PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.654 del 31/01/2018

Relatore: Valerio Perotti - Presidente: Carlo Saltelli

GIUDIZIO → GIURISDIZIONE E COMPETENZA → USI CIVICI

Sintesi: L'accertamento della soggezione d'un terreno ad uso civico, quindi della qualitas soli, rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 solo quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del

diritto civico nei confronti dell'ente titolare del demanio civico e debba, quindi, essere risolta con efficacia di giudicato.

Estratto: «9.1. Va preliminarmente ricordato (ex multis, Cass. Sez. Un. Civ., 28 dicembre 2007, n. 27181) che l'accertamento della soggezione d'un terreno ad uso civico, quindi della qualitas soli, rientra nella giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 “solo quando la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico nei confronti dell'ente titolare del demanio civico e debba, quindi, essere risolta con efficacia di giudicato; [...] per contro, laddove la demanialità civica d'un bene sia eccepita in causa al solo scopo di negare il fondamento della pretesa azionata ex adverso, tale eccezione, risolvendosi nella contestazione d'un fatto costitutivo della pretesa stessa, debba essere esaminata dal Giudice con statuizione sul punto efficace solo incidenter tantum senza che, in ragione di tale eccezione, s'innesti nel processo una contestazione sull'esistenza dell'uso civico (ex pluribus, SS.UU. 18.1.05 n. 836, 8.7.03 n. 10732, 1.3.02 n. 3031, 19.6.96 n. 5621, 1.6.93 n. 6066, 17.5.93 n. 5594, 14.5.93 n. 5506)”.9.2.Nel caso di specie, in realtà, un tale problema neppure si era posto, atteso che – come rilevato dal primo giudice – era del tutto estraneo al giudizio l'accertamento della qualitas soli (accertamento che peraltro lo stesso giudice precedente – laddove necessario – avrebbe potuto effettuare, incidenter tantum, ai sensi dell'art. 8 Cod. proc. amm.) “non essendo affatto controverse esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico. Il terreno in questione è infatti di proprietà privata, sicché non è affatto in discussione una rivendicazione dell'uso civico che richieda l'accertamento della natura demaniale da risolvere con efficacia di giudicato. La materia del contendere attiene invece alla legittimità di un provvedimento amministrativo di esercizio di uno dei poteri che la legge attribuisce alla Regione in ordine alla gestione dei predetti beni, di cui è pacifica natura e consistenza”.»

DEMANIO E PATRIMONIO → DEMANIO → SDEMANIALIZZAZIONE → TACITA → CASISTICA

Sintesi: Se è vero che il disuso prolungato di un bene soggetto ad uso civico e l'inerzia dell'amministrazione nella cura dello stesso non costituiscono di per sé soli elementi sufficienti a comprovare, in modo inequivoco, la cessazione della destinazione del bene, anche solo potenziale, all'uso pubblico (cd. “sdemanializzazione tacita”), quest'ultima pur sempre si verifica quando i predetti elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi, se non a quella che l'amministrazione abbia rinunciato al ripristino dell'uso pubblico del bene.

DEMANIO E PATRIMONIO → DEMANIO → SDEMANIALIZZAZIONE → TACITA

Sintesi: La cd. “sdemanializzazione tacita” richiede comportamenti inequivoci dell'ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico, tali da non potere essere desunti dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo all'uso medesimo.

Estratto: «10.3. Solo per completezza si evidenzia inoltre che – anche laddove si volesse far applicazione dell'istituto menzionato dal Comune appellante – gli argomenti spesi da quest'ultimo non sarebbero comunque fondati, dal momento che avrebbe potuto trovare applicazione il principio di diritto espresso dal precedente di Cons. Stato, IV, 7 settembre 2006, n. 5209, a mente del quale, se è vero che il disuso prolungato di un bene soggetto ad uso civico (nel caso di specie, una strada vicinale) e l'inerzia dell'amministrazione nella cura dello stesso non costituiscono di per sé soli elementi sufficienti a comprovare, in modo inequivoco, la cessazione della destinazione del bene, anche solo potenziale,

all'uso pubblico (cd. “sdemanializzazione tacita”), quest’ultima pur sempre si verifica quando i predetti elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi, se non a quella che l'amministrazione abbia rinunciato al ripristino dell'uso pubblico del bene. Nel caso su cui si controverte, l’atto di vendita (e, prima ancora, il provvedimento regionale autorizzativo della cessione) aveva sancito la presa d’atto, da parte dell’amministrazione titolare del bene, del persistente disuso e quindi disposto il definitivo trasferimento dello stesso al privato che sino a quel momento se ne era servito – seppur in via di fatto – per i propri interessi individuali. Ancora, Cons. Stato, V, 20 luglio 2016, n. 3273 precisa che la cd. “sdemanializzazione tacita” richiede comportamenti inequivoci dell’ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico (nella specie, un sentiero originariamente formatosi in modo spontaneo ed utilizzato per la manutenzione dei terrazzamenti degli orti ivi esistenti), tali da non potere essere desunti dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo all’uso medesimo (orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, da ultimo espresso da Cass. Sez. un., 29 maggio 2014, n. 12062, 26 luglio 2002, n. 11101; Sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827, 19 febbraio 2007, n. 3742).»

\*\*\*

## LA RIDUZIONE DEL PLATEATICO PER CONSENTIRE IL TRANSITO VEICOLARE RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DELLA PREESISTENTE INTRANSITABILITÀ

TAR VENETO, SEZIONE III n.96 del 31/01/2018  
Relatore: Marco Rinaldi - Presidente: Claudio Rovis

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → OCCUPAZIONE  
SUOLO PUBBLICO → INTRALCIO A CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Sintesi: È illegittimo il provvedimento che dispone la riduzione di un plateatico motivando con la necessità di garantire idonee condizioni di transito agli automezzi laddove l'amministrazione non abbia documentato l’attuale inidoneità dello stato dei luoghi a consentire idonee condizioni di transito ai mezzi autorizzati e non abbia svolto puntuali e specifici accertamenti istruttori al riguardo.

Estratto: «Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto d’istruttoria. La riduzione del plateatico della ricorrente è motivata dalla necessità di garantire idonee condizioni di transito agli automezzi. Il Comune, tuttavia, come già evidenziato in sede cautelare, non ha documentato l’attuale inidoneità dello stato dei luoghi a consentire idonee condizioni di transito ai mezzi autorizzati: non consta che l’Ente Civico abbia svolto puntuali e specifici accertamenti istruttori al riguardo o quanto meno gli stessi non sono stati documentati.»

\*\*\*

## LA DISCIPLINA NAZIONALE DELLA PROROGA EX LEGE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DEVE ESSERE DISAPPLICATA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.873 del 12/02/2018

Relatore: Bernhard Lageder - Presidente: Sergio Santoro

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA → PROCEDURA DI AFFIDAMENTO → NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

Sintesi: Il porto destinato al diporto nautico nonché alla pesca costituisce bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, e come tale, rientra nell'ambito di applicabilità dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA → CESSAZIONE DEL RAPPORTO → PROROGA EX LEGE → RAPPORTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO → È INCOMPATIBILE E VA DISAPPLICATO

Sintesi: L'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui agli articoli 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n.25/2010, e 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito con l. n. 221/12, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per le attività ivi contemplate, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, poiché una normativa nazionale quale quella sopra citata, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA → CESSAZIONE DEL RAPPORTO → PROROGA EX LEGE → ESIGENZE ECCEZIONALI

Sintesi: In tema di proroga ex lege delle concessioni demaniali, le esigenze giustificative di un'eventuale disciplina limitativa, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, per ragioni di trasparenza e di parità di trattamento tra i potenziali interessati al conseguimento della concessione, devono essere articolate sin dal momento della enunciazione delle regole della procedura di selezione in occasione del rilascio della concessione iniziale.

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CESSAZIONE DEL RAPPORTO → PROROGA → DECRETO 194/2009 MILLEPROROGHE

Sintesi: Una limitazione all'evidenza pubblica fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto richiederebbe una valutazione caso per caso e la dimostrazione che il titolare dell'autorizzazione possa legittimamente attendersi il rinnovo della propria autorizzazione in funzione degli investimenti effettuati, mentre una siffatta giustificazione non può essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica istituita dal legislatore nazionale e applicata indiscriminatamente a tutte le concessioni demaniali.

Estratto: «10.2. La Corte di giustizia, nella citata sentenza – dopo aver escluso l’applicabilità della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione delle concessioni di lavori o di servizi, poiché gli accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico (quali terreni o specchi acquei), in regime di diritto privato o pubblico, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come «concessione di servizi» ai sensi di tale direttiva (v. punto 48 della sentenza) –, ha rimesso al giudice nazionale il compito di valutare, se le concessioni oggetto del giudizio debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali (v. punto 43 della sentenza). Orbene, nel caso di specie, la concessione n. 8/1998 del 4 febbraio 1998, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari in favore della S. s.r.l. (alla quale, in forza di licenza di subingresso n. 69/2001 del 17 luglio 2001, è subentrata la società S.G. s.r.l.), ha ad oggetto un’area demaniale di mq 75.745,00 di specchio acqueo e un’area di mq 2.455,00 a terra «costituenti il porto destinato al diporto nautico nonché alla pesca situato nel Comune di Portoscuso, con tutte le relative pertinenza demaniali comprensive anche dei pontili galleggianti posti in opera a cura della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici - allo scopo di mantenerlo e gestirlo direttamente come approdo turistico [...]» (v. così, testualmente, l’originario atto di concessione, poi modificato, quanto all’estensione delle aree acquee e di terraferma oggetto della concessione, con successivo decreto n. 2902 del 4 agosto 1998), verso il pagamento del canone ivi stabilito e con una durata dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 2002, con obbligo di riconsegna del bene alla scadenza all’Amministrazione marittima, «salvo che questa non consenta di presentare la presente licenza su nuova domanda, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che all’epoca in cui questa dovrà verificarsi sino pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione» (v. così, testualmente, l’atto di concessione). Ebbene, tenuto conto dell’oggetto della concessione, non può sussistere dubbio alcuno che si tratti di bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, e come tale, rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, citato sopra sub 10.1.. 10.3. Al rapporto concessorio in esame trova dunque applicazione la statuizione della Corte di giustizia, per cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui agli articoli 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n.25/2010, e 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito con l. n. 221/12, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per le attività ivi contemplate, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati (v. punto 57 della sentenza), poiché una normativa nazionale quale quella sopra citata, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.»

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA → CESSAZIONE DEL RAPPORTO → PROROGA EX LEGE → RAPPORTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO → È INCOMPATIBILE E VA DISAPPLICATO

Sintesi: L’articolo 49 TFUE – che garantisce la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro – osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo, poiché il loro rilascio in totale assenza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione concedente costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alle concessioni.

Estratto: «10.5. Quanto alla questione del contrasto (della normativa interna di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative) con il diritto eurounitario primario di cui agli articoli 49, 56 e 106 TFUE, la Corte di giustizia ha precisato che tale questione si porrebbe solo nel caso in cui l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE non fosse ritenuto applicabile al procedimento principale, il che, come enunciato al punto 43 della sentenza, spetta al giudice del rinvio di verificare (v. il punto 62 della sentenza). Ciò, in quanto qualsiasi misura nazionale in un settore, che abbia costituito oggetto di un'armonizzazione completa a livello dell'Unione, deve essere valutata in rapporto non alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle di tale misura di armonizzazione, nella specie individuabile nella disciplina contenuta negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/123/CE che prevedono una serie di condizioni che devono essere rispettate dallo Stato membro qualora l'attività economica sia subordinata al rilascio di un'autorizzazione (v. punti 59, 60 e 61 della sentenza). Ad ogni modo, secondo la Corte di giustizia, l'articolo 49 TFUE – che garantisce la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro – osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo (v. punto 74 della sentenza), poiché il loro rilascio in totale assenza di trasparenza ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione concedente costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alle concessioni. Si precisa, con riguardo a quest'ultimo punto, che – come già rilevato nella sentenza parziale con contestuale ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 3936/2015 – la concessione in questione presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia e, segnatamente, quelli del luogo geografico di collocazione del bene demaniale e del valore economico della concessione medesima, in correlazione con il tipo di attività da svolgere, nonché dell'assenza di elementi di specificità tali da concentrare l'interesse a conseguirla solo in capo alle imprese stabilite in un delimitato ambito territoriale.»

Sintesi: Posto il contrasto della disciplina nazionale della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e, comunque, anche con l'articolo 49 TFUE, la disciplina nazionale di proroga legale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ivi comprese le concessioni destinate ad approdi e porti turistici deve essere disapplicata.

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CESSAZIONE DEL RAPPORTO → PROROGA → DECRETO 194/2009 MILLEPROROGHE

Sintesi: L'articolo 24, comma 3-septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, laddove stabilizza gli effetti della disciplina in contrasto con il diritto eurounitario, incorre essa stessa nello stesso vizio di incompatibilità con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE e, comunque, con l'articolo 49 TFUE, talché anche tale disciplina sopravvenuta deve essere disapplicata.

Estratto: «10.6. Posto, dunque, il contrasto della disciplina nazionale della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, quale quella in esame, con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e, comunque, anche con l'articolo 49 TFUE, la disciplina nazionale di proroga legale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ivi comprese le concessioni destinate ad approdi e porti turistici [v. sopra sub 6.(ii)] – e, quindi, anche la concessione di cui è causa –, posta a base degli impugnati provvedimenti di proroga in favore dell'odierna appellante incidentale